

AVV. LUCIO PERONE

80131 - NAPOLI - Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale, Isola G/8
80059 - Torre del Greco (NA) - Via Cimaglia n. 29
Fax 08119308284 - Tel. 08119810130 - 3939654736
e-mail: avvlucioperone@gmail.com;
pec: lucio.perone@ordineavvocatita.it

TAR LAZIO ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 10 DPR 1199/1971

a seguito di

**ATTO DI OPPOSIZIONE E RICHIESTA DI TRASPOSIZIONE IN SEDE
GIURISADIZIONALE DEL RICORSO STRAORDINARIO (ex art. 10 d.p.r.**

24 novembre 1971 n. 1199)

PER: **Avv. Vincenzo d'Angelo**, (C.F.:DNGVCN79E09F839W), nato a Napoli il 09.05.1979, ivi residente alla Via Veterinaria n. 61, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e su foglio separato, dall'avv. **Lucio Perone** (C.F. PRNLCU78H12L259K), con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola G/8, nonché presso il domicilio digitale lucio.perone@ordinavvocatita.it

CONTRO:

- 1) **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**, C.F. 80154430583, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Piazza dell'Indipendenza, n. 6, 00185 Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e protocollo.csm@giustiziacerit.it
- 2) **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, C.F. 80184430587, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Roma (RM), nella Via Arenula, n. 70 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- 3) notificheattgiudiziari.mingiustizia@giustiziacerit.it e ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHÈ CONTRO:

- 1) **ROMANO ANTONIA**, C.F. RMNNTN82C49F839X, nata a Napoli il 09.03.1982, Pec antoniaromano@avvocatinapoli.legalmail.it;
- 2) **D'ANNA Giovanna**, nata a Napoli il 24.01.1983, c.f.

DNNGNN83A64F839J,

giovannadanna@avvocatinapoli.legalmail.it

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) - della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto (All. 1.);
- 2) - del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza;
- 3) - della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASORIA (circondario di Napoli Nord) nonché della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 (Pratica num. 71/CV/2024 del 19 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria in sostituzione dell'aspirante rinunciataria e ad integrazione della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024; (All. 2 e 3);
- 4) - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (cfr. all. 4), prot. n. 71/CV/2024 pubblicata sul sito il 13.01.2026 sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CASORIA (circondario di Napoli

Nord) dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati del ricorrente, che è stato così escluso dai vincitori; nella parte in cui colloca all' VIII° posto (Il riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criteri poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che allo stesso spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025 (All. 5)

5) - dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti al ricorrente - comunque denominati, anche come

«decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell'incarico»
«decreto di immissione in servizio;

6) - di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti dello stesso;

7) - delle delibere di scorrimento, anche non conosciute;

8) - di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dal ricorrente e impattanti sulla sua posizione giuridica.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CASORIA (circondario di Napoli Nord) in applicazione pedissequa dei criteri derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025.

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

finalizzate alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, in particolare, alla sospensione dell'intera procedura di nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CASORIA (circondario di Napoli Nord), non ancora completata, nelle more della definizione del presente giudizio.

* * *

1. In data 13.05.2026 l'avv. D'Angelo Vincenzo ha notificato il ricorso straordinario ex art. 8 d.p.r. 1199/1971 (che si rimette in allegato) per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

“1) - della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

2) - del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza;

3) - della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASORIA (circondario di Napo-li Nord) nonché della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 (Pratica num. 71/CV/2024 del 19 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria in sostituzione

dell'aspirante rinunciataria e ad integrazione della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024; 4) - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (cfr. all. 4), prot. n. 71/CV/2024 pubblicata sul sito il 13.01.2026 sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CASORIA (circondario di Napoli Nord) dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati del ricorrente, che è stato così escluso dai vincitori; nella parte in cui colloca all' VIII° posto (Il riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criteri poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che allo stesso spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025;

5) - dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell'incarico di Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti al ricorrente - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell'incarico» «decreto di immissione in servizio;

6) - di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all'ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei confronti dello stesso;

7) - delle delibere di scorrimento, anche non conosciute;

8) - di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dal ricorrente e impattanti sulla sua posizione giuridica".

2. In data 7 luglio 2026, l'Avv. Antonia Romano, quale controinteressata destinataria del ricorso, ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 10 del DPR 1199/1971.

3. Con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 richiamato, l'avv. D'Angelo si costituisce in giudizio innanzi al TAR Lazio Roma, trasponendo il ricorso Straordinario al presidente della Repubblica che qui si riporta integralmente

FATTO

1) - Con decreto pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, il Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli indiceva una procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, per la copertura di 6 posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Casoria (circondario di Napoli nord).

2) - Il bando di selezione, riproduttivo della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 dicembre 2022, disciplinava la procedura in modo tale che l'ammissione al tirocinio avvenisse per un numero di candidati superiore rispetto ai posti messi a concorso. In particolare, per ciascun ufficio giudiziario, era prevista l'ammissione al tirocinio di un numero di aspiranti pari ai posti da coprire aumentati della metà. Conseguentemente, con riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di CASORIA (circondario di Napoli nord), a fronte dei sei posti indicati dal bando, risultavano ammessi al tirocinio complessivamente 9 candidati, destinati ad essere successivamente valutati ai fini del conferimento dell'incarico nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

3) - Il ricorrente, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli sin dal 27 febbraio 2007, e dunque, in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di più di tredici anni di anzianità professionale effettiva, presentava regolare domanda di partecipazione alla procedura

selettiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Casoria. In tale domanda, la stessa indicava con esattezza la data di effettivo inizio (rectius, la data di iscrizione nell'albo professionale),. (All. 6).

4) - Con delibera del 19.02.2025 ad integrazione della delibera del 20 marzo 2024 (Pratica num. 71/CV/2024), a seguito dello scorrimento di graduatoria per rinuncia di una candidata, il CSM ammetteva il ricorrente al tirocinio, attribuendogli il punteggio di 3650 punti per il titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con applicazione del criterio di prevalenza della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio.

La suddetta delibera consiliare, avente ad oggetto la mera immissione in tirocinio e non l'attribuzione di alcuna aspettativa alla nomina neanche dei primi 6, collocava la ricorrente all'8° posto (II riserva), avendo questi totalizzato il punteggio di 3650 derivante dall'applicazione del "tetto" decennale previsto dall'art. 4, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116/2017, nonostante un'anzianità effettiva di oltre 13 anni (iscrizione Albo dal 27.02.2007). Lo stesso veniva collocato in posizione quindi inferiore a quella che allo stesso spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025..

5) - Il ricorrente svolgeva regolarmente il tirocinio presso il Tribunale di Napoli nord, articolato nei settori civile, penale ed esecutivo, completandolo positivamente sia sotto il profilo pratico sia sotto quello teorico, mediante la frequenza delle attività formative predisposte dalla Scuola Superiore della Magistratura.

6) - Il ricorrente concludeva il periodo di tirocinio nel mese di gennaio 2026 ed è in attesa della delibera di idoneità da parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli.

7) - In data 17.12.2025, il Plenum del CSM, basandosi sulla

graduatoria formata secondo i criteri sopra richiamati, con la Delibera gravata ha deliberato di nominare i primi 6 candidati, «riservata la decisione in ordine alla copertura del restante posto cui, comunque, sulla base dei previgenti criteri non avrebbe potuto aspirare il ricorrente; il CSM chiedeva contestualmente di trasmettere la delibera al Ministro della Giustizia ai fini dell'emanazione del relativo decreto di nomina escludendo quindi il ricorrente.

. La delibera in parola veniva pubblicata in data 13.01.2026.

8) - Successivamente a tale delibera, e prima della pubblicazione della stessa, con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, limitatamente alle parole “con il limite massimo di dieci anni di anzianità”, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto in contrasto con la legge delega n. 57 del 2016 che, invece, attribuiva rilievo alla maggiore anzianità professionale in assoluto, senza alcuna limitazione temporale.

9) - La pronuncia della Consulta ha chiarito in modo inequivoco che la legge delega imponeva la prevalenza del criterio della maggiore anzianità professionale senza alcun limite temporale, relegando il criterio della minore età anagrafica a mero criterio sussidiario, applicabile solo in caso di ulteriore parità.

10) - In data 29.4.2026, la Settima Sezione del Consiglio di Stato, giusta ordinanza 1608/26, nell'accogliere la domanda di sospensione proposta in sede d'appello da altra candidata in condizione esattamente identica a quella della odierna ricorrente, così lapidariamente statuiva: “Ritenuto che la ricorrente lamenta “l'illegittimità derivata” dei provvedimenti amministrativi impugnati in quanto applicativi di una norma (l'art. 4, comma 4 lett. a, D.lgs. n. 116/2017) dichiarata costituzionalmente parzialmente illegittima (nella parte in cui limita la rilevanza del titolo preferenziale dell'anzianità professionale entro i dieci anni) e, per l'effetto, chiede

l'annullamento di tali atti amministrativi per violazione di legge e il ricalcolo della graduatoria "di merito", con accertamento della propria corretta posizione in graduatoria, utile (a 6 suo giudizio) all'ottenimento della nomina; Nella sostanza il Tar ha ritenuto che la delibera immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente non è quella di nomina dei Giudici di Pace di Napoli adottato in data 17 dicembre 2025, ma quella di ammissione al tirocinio adottata dal C.S.M. in data 20 marzo 2024 "definitiva" quanto allo specifico punteggio attribuito a ciascun candidato e alla conseguente posizione in graduatoria; Ritenuto tuttavia che la delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad

esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale; Ritenuto quanto al periculum in mora che il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto; Ritenuto, pertanto di accogliere l'appello e di trasmettere l'ordinanza al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm." (All. 9).

11) - Tale ordinanza, conferma in modo inequivocabile la fondatezza della prospettazione della ricorrente quanto alla non esauribilità del rapporto e alla tempestività dell'impugnativa, rendendo ancora più evidente il fumus boni iuris della presente domanda.

12) - Alla luce di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, nonché dell'orientamento del Consiglio di Stato, risulta evidente che la graduatoria impugnata è stata formata e approvata sulla base di un criterio normativo espunto dall'ordinamento, con conseguente lesione diretta e attuale della posizione giuridica della ricorrente, la quale, in ragione della propria maggiore anzianità di iscrizione all'albo, avrebbe dovuto essere collocata in posizione utile per la nomina.

I provvedimenti oggi impugnati sono dunque illegittimi e ingiusti e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. N. 116 DEL 2017, COME MODIFICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30.12.2025. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 136 DELLA COSTITUZIONE E 30 DELLA LEGGE N. 87/1953. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO.

I.1. La Delibera e tutti i conseguenti atti gravati sono illegittime e vanno annullati essendo affetti da invalidità derivata, ponendosi gli stessi in contrasto con la sentenza n. 213 del 30.12.2025 della Corte costituzionale, i cui effetti retroattivi hanno travolto la disciplina applicata per formare la graduatoria in cui l'odierna ricorrente si è trovata collocata in quarta posizione come riservista (rispetto ai 3 posti effettivi).

Tanto si impone alla luce del nuovo quadro normativo derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale, i cui effetti retroattivi incidono sulla procedura in epigrafe ivi compresi i successivi decreti di nomina da parte del Ministro della Giustizia. Con la suddetta sentenza n. 213/2025, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs.

n. 116 del 2017, proprio nella parte in cui limitava a dieci anni la valutazione dell'anzianità

professionale. La Delibera, invece, ha dato impulso al Ministro della Giustizia per l'adozione dei pur gravati decreti di nomina sulla base dei previgenti criteri, che facevano operare, in caso di parità di punteggio determinata dal tetto decennale, il solo criterio della minore età anagrafica: questi criteri sono non più applicabili, stanti l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale e il mancato esaurimento del rapporto in questione. Gli effetti retroattivi delle sentenze della Corte costituzionale sono pacifici e sono stati

sottolineati in modo unanime dalla giurisprudenza costituzionale dalla data di entrata in funzione della Corte stessa nel 1956 alle ultime pronunce in modo granitico e mai dubitato (da ultimo, Corte cost. n. 43/2025). Chiarisce indubitabilmente la Corte, in particolare, che «l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte» (così Corte cost. n. 10/2015 ma già anche n. 49/1970, n. 58/1967 e n. 127/1966). Come sottolineato da autorevole dottrina, dalla retroattività degli effetti discende proprio «la possibilità di promuovere un giudizio nel quale, discutendosi di situazioni e rapporti anteriori alla pronuncia della Corte, il giudice decida disapplicando la legge incostituzionale». È, quindi, necessario per la ricorrente, nel caso di specie, promuovere la presente iniziativa al fine di vedere tutelata la propria posizione alla luce dei criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale, avendo questa spiegato effetti *ex tunc*, che retroagiscono sin dall'inizio. Non vale nel caso di specie il limite dei rapporti esauriti, unico limite alla retroattività che la giurisprudenza costituzionale riconosce, essendo il rapporto in questione ancora pienamente pendente e suscettibile di essere portato alla cognizione del Presidente del Consiglio di Stato ex artt. 8 e ss. del 8 D.P.R. n. 1199/71 (come novellato dal D.L. 19/26 conv. in L. n. 50/26), stante l'illegittimità della Delibera e degli atti gravati, che violano la disciplina applicabile a seguito della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, i cui effetti operano retroattivamente, come avviene per ogni altra sentenza di accoglimento della Corte costituzionale.

Tale principio, assolutamente pacifico, è chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ribadisce che «l'individuazione in concreto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore - relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi - che precluda ogni ulteriore azione o rimedio giurisdizionale, rientra nell'ambito

dell'ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune» (principio affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze Corte cost. n. 58 del 1967 e n. 49 del 1970). Come sottolineato da pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale, richiamata costantemente dal TAR, «la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010... Corte cost., sent. n. 191 del 2021)». (ex multis, Corte cost. sent. n. 191/2021, richiamata, tra le altre, da T.a.r. Lazio, Roma, sez. I-quater, 26 agosto 2025, n. 15799). In materia di diritto amministrativo, pertanto, il regime dei rapporti esauriti deriva dallo spirare dei termini di decadenza previsti per l'impugnativa, che nel caso qui in esame sono evidentemente ancora pendenti. Ciò è ribadito, peraltro, dalla stessa autorevole dottrina già richiamata, allorquando definisce le cause di esaurimento di situazioni giuridiche «nei rapporti di diritto pubblico, con la decadenza dall'esercizio di un potere di ricorso contro atti della pubblica amministrazione, che rende l'interesse del singolo non più azionabile e l'atto inoppugnabile»

Diversamente opinando, si assisterebbe al paradosso di vedere neutralizzati gli effetti di una sentenza della Corte costituzionale proprio in un caso tipico in cui la tutela giurisdizionale è ancora pienamente e utilmente esercitabile. Va sottolineato che il TAR ha in più occasioni affermato che «i provvedimenti amministrativi (nel caso di specie, il decreto di nomina e il conseguente aggiornamento del ruolo di servizio) emanati sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, sembrerebbero affetti da “invalidità derivata” e, come tali, assoggettabili al regime processuale dell'annullabilità; ma, nel caso in cui non sia stata avviata entro i termini perentori previsti dalla legge l'azione di annullamento, quei

provvedimenti, ancorché illegittimi, restano inoppugnabili» (cfr. in questi termini, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, 1 luglio 2025, n. 13176, richiamata da T.a.r. Lazio, Roma, sez. I-quater, 26 agosto 2025, n. 15799).

I.2. Per tuziorismo, si precisa che la ricorrente non ha impugnato la graduatoria, meramente di immissione in tirocinio, nei termini decadenziali decorrenti alla sua approvazione perché non avrebbe potuto farlo, essendo la sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta e, nello specifico, intervenuta il giorno 30 dicembre 2025, quindi a termini in ogni caso già scaduti per l'impugnazione di quello specifico atto, che si impugna comunque ora in quanto atto presupposto all'adozione della Delibera. Al momento in cui tale graduatoria endoprocedimentale è stata adottata, il 20.03.2024, essa non era immediatamente lesiva perché non determinava ancora l'esclusione del ricorrente dal bene finale dell'accesso alla nomina, essendo subordinata a un esito positivo del tirocinio e alla ulteriore istruttoria da compiere, ed era allora del tutto imprevedibile il fatto che sarebbe sopravvenuta oltre un anno dopo, il 30.12.2025, una sentenza della Corte costituzionale che avrebbe sostanzialmente mutato in melius la posizione della odierna ricorrente in virtù dell'annullamento dei criteri incostituzionali. Di per sé, la partecipazione a una procedura non genera acquiescenza a criteri non ancora contestabili, stante la sopravvenienza dei motivi per cui essi siano seriamente contestabili (la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale) e, inoltre, un atto non immediatamente lesivo non impone impugnazione "difensiva" né potrebbe imporla, pena un inutile aggravio a danno degli Uffici Giudiziari e nella fattispecie dell'Ecc.mo Tribunale. È, infatti, la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale a costituire l'elemento nuovo che rende attuale e attivabile la tutela e tempestivo il suo azionamento, tenuto conto dell'adozione dell'illegittima Delibera in data 17.12.2025 e dei conseguenti atti della procedura,

pubblicata il 13.01.2026. Sarebbe, pertanto, impossibile considerare il rapporto come esaurito sulla base di una sopravvalutazione di uno qualsiasi degli atti endoprocedimentali adottati e, nello specifico, della suddetta graduatoria. Vale, infine, una considerazione dirimente. Le sentenze della Corte costituzionale per definizione hanno effetti erga omnes: se per assurdo se ne volesse delimitare l'efficacia soltanto a chi ha a suo tempo proposto un ricorso e ottenuto che venisse sollevata una questione di legittimità costituzionale, tale effetto diverrebbe surrettiziamente inter partes, distorcendo la funzione della giustizia costituzionale stessa e vanificando l'intervento del Giudice delle leggi. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, l'efficacia erga omnes delle sentenze della Corte costituzionale, travalicando la singola controversia, consente così di offrire ai consociati e al legislatore indicazioni inequivocabili: questa la loro funzione (principio, da ultimo, ribadito con le sentenze Corte cost. 19 novembre 2024, n. 181, e 3 gennaio 2025, n. 1). Né potrebbero, in ogni caso, gli effetti di una sentenza della Corte costituzionale avere effetto soltanto per chi avesse proposto originariamente ricorso perché sarebbe intrinsecamente irragionevole applicare un criterio per alcuni candidati e un altro criterio per gli altri. Ne deriva, a maggior ragione, la necessità di considerare la norma dichiarata incostituzionale come *tamquam non esset*, stante la dimostrata pendenza del rapporto in esame.

I.3. Sotto ulteriore profilo, appare doveroso evidenziare come non sussista nel caso di specie alcuna residua discrezionalità valutativa, trattandosi di applicare in modo vincolato i criteri chiaramente risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale che, per i loro effetti retroattivi, devono essere applicati nella loro interezza a una procedura come quella in essere non ancora conclusasi. Una volta espunta dall'ordinamento la norma costituzionalmente illegittima recante il criterio precedentemente applicato per la formazione della

graduatoria endoprocedimentale, non vi è altra scelta che applicare la norma per come modificata ad esito della sentenza della Corte costituzionale: si tratta, infatti, dell'applicazione meccanica di criteri predeterminati, come risultanti dalla pronuncia della Corte e doverosamente applicabili a un rapporto in corso.

I.4. Da ultimo, ed è quel che più rileva, il Consiglio di Stato, mette conto rimarcare come, con la recentissima Ordinanza n. 1608/26, abbia espressamente statuito che “la delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale” con ciò pienamente confermandosi la fondatezza della tempestività, procedibilità ed ammissibilità del presente ricorso.

II) - SEGUE: RICALCOLO DELLA GRADUATORIA DI MERITO E ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE IN GRADUATORIA.

A seguito della sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nella parte in cui prevedeva il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale ai fini dell'attribuzione del

punteggio preferenziale, è evidente che la graduatoria approvata in data 15 dicembre 2025, recepita nella delibera del CSM del 17 dicembre 2025, risulta viziata nella parte in cui ha fatto applicazione di tale criterio non più conforme all'ordinamento. Come rilevato dalla stessa Consulta, la disposizione oggetto della declaratoria si poneva in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della legge delega n. 57 del 2016, che prevedeva espressamente la prevalenza della maggiore anzianità professionale tra i candidati in possesso del medesimo titolo preferenziale, senza alcuna soglia temporale massima.

Nel caso di specie, il ricorrente, iscritto all'albo degli avvocati ininterrottamente dal 27 febbraio 2007, vantava alla data del 14

aprile 2023 (data di riferimento del bando) un'anzianità professionale di oltre sedici anni. Tuttavia, il punteggio assegnatogli è stato pari a quello riconosciuto a tutti i candidati con dieci o più anni di iscrizione, con successiva applicazione del criterio anagrafico per la definizione della posizione relativa. Tale metodologia valutativa ha determinato un'evidente compressione del titolo preferenziale del ricorrente, che è stato posizionato in graduatoria dopo quindi sei candidati con minore anzianità forense. A seguito della sentenza della Corte costituzionale, il criterio fondato sul limite decennale non può più essere applicato, e tutti gli atti amministrativi che lo hanno recepito - compresa la graduatoria definitiva - risultano affetti da illegittimità derivata. In forza del principio di retroattività delle sentenze di incostituzionalità (artt. 136 Cost. e 30, comma 3, l. 87/1953), e in applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 8056/2006), i provvedimenti adottati sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali devono essere annullati, ove ancora impugnabili e non consolidati da giudicato. Alla luce dell'esame istruttorio condotto sulla base dei dati professionali noti (pubblicati sul sito del Consiglio Nazionale Forense), il ricorrente possiede un'anzianità di esercizio superiore ai sei candidati attualmente nominati con pari punteggio per titolo preferenziale (3650 punti per esercizio della professione di avvocato).

In dettaglio, la maggiore anzianità rispetto ai candidati nominati è dimostrata dai seguenti raffronti: tra gli attuali nominati, ad esempio, la candidata con la maggiore anzianità (Romano Antonia) è iscritta dal 01.12.2009 mentre (D'Anna Giovanna), collocatasi prima, risulta iscritta nell'anno 2013. Nessuno di essi, quindi, possiede un'anzianità superiore a quella vantata dal ricorrente alla data di riferimento del bando. Ne consegue che, in applicazione del criterio costituzionalmente corretto, il ricorrente iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 27 febbraio 2007: alla data di riferimento del bando (14 aprile 2023), vantava pertanto oltre SEDICI anni di anzianità

professionale effettiva.

La conseguenza è di immediata evidenza. In applicazione del criterio costituzionalmente corretto, il ricorrente avrebbe dovuto prevalere (almeno) sull'avv. Antonia Romano e D'Anna Giovanna - primo e terzo dei nominati nella graduatoria - e su tutti gli altri candidati con pari titolo preferenziale e anzianità inferiore alla sua. Il decreto ministeriale che conferisce l'incarico ai predetti Avv.ti Antonia Romano e D'Anna Giovanna è illegittimo per violazione di legge nella parte in cui gli attribuisce l'incarico in luogo del ricorrente, il quale - alla luce del criterio normativo vigente al momento dell'adozione del decreto ministeriale di nomina - avrebbe dovuto essere preferito in ragione della sua maggiore anzianità professionale.

Tale posizione rientra pacificamente nel contingente dei 6 posti disponibili per la nomina presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria.

In definitiva, l'avv. Vincenzo d'Angelo, odierno ricorrente, ha un interesse attuale, concreto e diretto all'accoglimento del presente ricorso, in quanto, ottenuto l'invocato annullamento degli atti impugnati e la conseguente rimodulazione della graduatoria con sua inclusione in posizione ampiamente utile, risulterebbe certamente tra i sei vincitori del concorso.

ISTANZA CAUTELARE

Ai sensi dell'art. 10-bis del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, si chiede che il Presidente del Consiglio di Stato, adotti, nelle more del parere definitivo sul ricorso straordinario, le misure cautelari ritenute più opportune per garantire l'effettività della tutela.

A) Fumus boni iuris

Nel caso di specie sussiste un'elevata probabilità di fondatezza del ricorso straordinario, posto che gli atti impugnati si fondano su un criterio di valutazione dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 4,

comma 4, lett. a) del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 - norma applicata nella formazione della graduatoria in contestazione - nella parte in cui prevedeva «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità» quale soglia di rilevanza dell'anzianità professionale. In conseguenza di tale pronuncia, il criterio del limite decennale è stato espunto dall'ordinamento con efficacia retroattiva ex art. 136 Cost., sottraendo legittimità a tutte le determinazioni amministrative che lo hanno applicato. Ne deriva che il bando di concorso e la graduatoria definitiva impugnata - nella parte in cui hanno limitato a dieci anni la valutazione dell'anzianità professionale quale titolo di preferenza - appaiono affetti da violazione di legge, in quanto adottati in applicazione di una disposizione normativa ormai caducata per contrasto con la Costituzione. La fondatezza delle censure dedotte emerge con evidenza proprio alla luce della pronuncia sopravvenuta della Consulta. Come rilevato dallo stesso TAR Lazio nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, l'introduzione del limite massimo decennale sull'anzianità ha alterato il criterio di preferenza tra candidati in caso di parità di titoli, invertendone l'ordine a vantaggio dei concorrenti più giovani. In altre parole, la disposizione censurata neutralizzava l'anzianità professionale oltre i dieci anni, con la conseguenza che - a parità di ogni altro elemento - prevaleva non il candidato con maggior esperienza, bensì quello di minore età anagrafica. Proprio tale criterio, ora espunto dall'ordinamento, ha penalizzato la posizione del ricorrente: quest'ultima, avvocato iscritta all'albo dal 2007 (oltre sedici anni di esercizio alla data del bando), è stato collocato solo al di fuori della graduatoria finale dei posti utili alla nomina esclusivamente per effetto dell'applicazione del predetto limite decennale, che ha favorito aspiranti più giovani e con minore anzianità professionale. In assenza di tale irragionevole limite - ora riconosciuto come incostituzionale - la ricorrente avrebbe maturato un punteggio di anzianità superiore a diversi candidati attualmente compresi nelle

prime due posizioni utili. Vi è dunque un'elevata probabilità che, in sede di parere del Consiglio di Stato, venga riconosciuta l'illegittimità della graduatoria impugnata e disposto il suo riesame senza l'applicazione del criterio espunto, con conseguente ricollocazione della ricorrente in posizione utile ai fini della nomina. Tale esito è reso quanto mai verosimile e prima facie fondato proprio dalla chiara portata della sentenza costituzionale

n. 213/2025, che ha rimosso dall'ordinamento la regola discriminatoria su cui si basa l'esclusione della ricorrente dal novero dei nominati. In definitiva, la graduatoria impugnata risulta affetta da illegittimità derivata, atteso che un atto amministrativo emanato in attuazione di una norma dichiarata incostituzionale deve essere considerato *tamquam non esset* e, dunque, destinato ad essere annullato per palese violazione di legge. Del resto, non v'è chi non veda come il *fumus boni iuris* risulti ulteriormente rafforzato dalla recentissima ordinanza n. 1608/2026 del Consiglio di Stato, Settima Sezione, del 29 aprile 2026, con la quale, in un caso sostanzialmente identico a quello della ricorrente, è stato affermato che “la delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva il ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale” e che “il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto”. Tale pronuncia, intervenuta su fattispecie del tutto analoga, conferma in modo inequivocabile la fondatezza delle censure dedotte nel presente ricorso.

B) Periculum in mora

Sussiste, in modo ancor più evidente e grave, il *periculum in mora*, ossia il rischio concreto di un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente in caso di mancata immediata tutela cautelare. Nella fattispecie in esame, il danno paventato non è più soltanto imminente, ma si sta già concretizzando: per quanto consta alla

ricorrente, sarebbero già stati emanati i decreti ministeriali di nomina dei candidati individuati con la delibera del CSM del 17 dicembre 2025, sulla base della graduatoria viziata formatasi in applicazione del criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non è dato sapere con certezza se, oltre all'adozione dei decreti di nomina, siano già avvenute le immissioni in servizio dei candidati nominati. Tuttavia, proprio tale incertezza e la rapida progressione del procedimento rendono ancora più urgente e necessaria la tutela cautelare. L'emanazione dei decreti ministeriali di nomina rappresenta infatti un passaggio cruciale che consolida ulteriormente le posizioni dei candidati nominati sulla base della graduatoria illegittima, avvicinando pericolosamente il momento in cui il rapporto giuridico potrebbe cristallizzarsi in modo definitivo con l'effettiva immissione in servizio. Qualora tale immissione in servizio sia già avvenuta o dovesse intervenire nelle more della decisione cautelare, il pregiudizio per la ricorrente diverrebbe irreparabile, in quanto:

- a) - la copertura definitiva dei posti disponibili impedirebbe alla ricorrente di accedere alla funzione cui ha diritto in base ai criteri costituzionalmente conformi, privandolo del bene della vita cui legittimamente aspira;
- b) - l'avvio dell'attività giurisdizionale da parte dei magistrati onorari nominati determinerebbe la creazione di situazioni giuridiche complesse, con provvedimenti giurisdizionali adottati, udienze celebrate, decisioni emesse, la cui successiva messa in discussione potrebbe generare gravi problemi di certezza del diritto e di tutela delle parti dei procedimenti;
- c) - la maturazione di diritti economici e previdenziali in capo ai nominati renderebbe estremamente problematico e gravoso un eventuale annullamento successivo delle nomine;
- d) - il decorso del tempo determinerebbe un progressivo consolidamento delle posizioni acquisite, rendendo sempre più difficile e traumatico un eventuale ripristino della legalità.

Proprio l'intervenuta adozione dei decreti ministeriali di nomina rende, quindi, ancora più urgente e necessaria la tutela cautelare, in quanto il procedimento ha ormai raggiunto una fase avanzata nella quale solo l'intervento immediato del Presidente del Consiglio di Stato può evitare conseguenze irreversibili. L'eventuale immissione in servizio dei candidati nominati sulla base della graduatoria viziata comporterebbe un danno irreversibile non solo per la ricorrente, ma anche per gli stessi candidati nominati e per l'amministrazione. In particolare, l'adozione dei decreti ministeriali di nomina e le successive immissioni in servizio dei candidati attualmente designati determinerebbero non solo il consolidamento definitivo delle posizioni di vantaggio dei controinteressati, ma anche l'insorgere di situazioni soggettive formalmente acquisite che, in caso di successivo annullamento, risulterebbero gravemente compromesse. La prosecuzione della procedura fino alla nomina avrebbe, infatti, l'effetto di trasformare una posizione concorsuale ancora instabile in un incarico pubblico formalmente attribuito, con tutte le conseguenze organizzative, funzionali e patrimoniali che ne derivano. Una decisione favorevole successiva, destinata a riformare la graduatoria e accertare il diritto della ricorrente alla nomina in posizione utile, si troverebbe dunque a dover incidere su rapporti giuridici già perfezionati, imponendo una rimozione postuma degli incarichi assegnati con inevitabili ricadute anche per gli stessi magistrati onorari medio tempore immessi in servizio, esposti al rischio di revoca o decadenza e alla perdita dei benefici economici eventualmente maturati. In questo contesto, il danno irreversibile si proietterebbe non solo sulla sfera giuridica della ricorrente, privata della possibilità concreta di ottenere l'incarico cui ha diritto, ma anche su quella dei controinteressati nominati in base a una graduatoria viziata, che potrebbero subire un effetto destabilizzante e pregiudizievole in seguito alla riforma del provvedimento. Di qui l'interesse comune - non solo della ricorrente, ma anche dell'amministrazione e degli altri

candidati - a sospendere temporaneamente l'efficacia delle delibere impugnate e congelare la situazione antecedente alle nomine, in modo da consentire al Consiglio di Stato di pronunciarsi su una procedura ancora nella disponibilità ordinamentale della pubblica amministrazione. In assenza di tale misura, il danno si concretizzerebbe in una duplice lesione: da un lato, l'impossibilità per la ricorrente di accedere alla funzione per effetto dell'ormai avvenuta copertura parziale dei posti; dall'altro, l'esposizione dei soggetti nominati alla revoca di un incarico già assunto e, quindi, a potenziali ripercussioni patrimoniali e professionali. La sospensione cautelare richiesta si configura pertanto non solo come rimedio a tutela della ricorrente, ma anche come presidio di equilibrio del sistema, finalizzato a evitare l'aggravamento del conflitto tra posizioni contrapposte e a salvaguardare l'interesse pubblico alla stabilità e legittimità delle nomine. Non va sottaciuto, inoltre, che la perdita di una chance di nomina a magistrato onorario integra un pregiudizio di natura non meramente patrimoniale: trattandosi di una funzione pubblica onorifica, collegata anche a prestigio professionale e prospettive di carriera, non sarebbe possibile ristabilire la situazione quo ante tramite un semplice risarcimento economico. Il danno da perdita di chance non è suscettibile di piena compensazione pecuniaria ex post, e ciò rende l'intervento cautelare ancor più necessario per evitare che il diritto del ricorrente venga definitivamente frustrato. Quanto alla situazione attuale, non è dato sapere con certezza se i candidati nominati con i decreti ministeriali siano già stati immessi in servizio. Tuttavia: qualora non fossero ancora entrati in servizio, la sospensione cautelare impedirebbe l'immissione in funzione sulla base di atti viziati, cristallizzando la situazione in uno stadio ancora reversibile senza traumi; qualora fossero già entrati in servizio, la sospensione cautelare si renderebbe ancor più necessaria per evitare il consolidamento ulteriore di una situazione di illegittimità, impedendo che il decorso del tempo renda

definitivamente irreversibili gli effetti di atti fondati su criteri incostituzionali. In entrambi i casi, la tutela cautelare si rivela indispensabile e proporzionata. In tal modo, non viene arrecato un pregiudizio sostanziale alla funzionalità dell'ufficio giudiziario, considerato anche che i posti in questione risultavano vacanti da tempo e l'Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano ha potuto finora operare senza la copertura immediata di queste posizioni. Di converso, se la sospensione non fosse accordata, l'immissione in servizio dei controinteressati renderebbe estremamente oneroso il ripristino della situazione a favore della ricorrente in caso di esito favorevole del ricorso straordinario. La misura cautelare invocata si appalesa dunque strettamente funzionale alla conservazione dell'interesse legittimo fatto valere dalla ricorrente: essa mira unicamente a congelare la graduatoria e le nomine impugnate medio tempore, assicurando che la decisione intervenga su una situazione di fatto non ancora compromessa in modo irreversibile. In tal senso, la sospensione richiesta ha natura interinale e provvisoria, priva di effetti definitivi sul rapporto controverso, e garantisce che il Consiglio di Stato possa pronunciarsi senza che le posizioni dei destinatari degli atti impugnati si siano ormai cristallizzate in modo irretrattabile. Il bilanciamento degli interessi in gioco depone nettamente a favore dell'accoglimento dell'istanza cautelare. Da un lato, vi è l'interesse della ricorrente - supportato da una pronuncia della Corte costituzionale e da una graduatoria che, se correttamente applicata, la vedrebbe in posizione ampiamente utile - a non veder vanificata la propria aspettativa da un atto amministrativo viziato. Dall'altro lato, per le ragioni innanzi esposte, l'interesse pubblico al corretto funzionamento dell'ufficio giudiziario non risulterebbe leso dalla sospensione, giammai potendo negarsi, in ogni caso, che l'invocata tutela cautelare garantirebbe che le nomine avvengano sulla base di criteri legittimi. In definitiva, il bilanciamento degli interessi impone l'adozione della misura cautelare richiesta, quale unico strumento

idoneo a garantire l'effettività della tutela e a evitare conseguenze irreversibili per tutte le parti coinvolte.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che il Ministero competente, nel costituirsi nel presente procedimento, depositi tutti gli atti relativi alla procedura in epigrafe, nonché tutti i provvedimenti intervenuti nell'ambito della medesima procedura, per consentire una piena tutela al diritto di difesa della ricorrente. In particolare, si chiede il deposito dei seguenti atti e documenti:

- a) - verbale della seduta della Sezione Autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli del 15 dicembre 2025;
- b) - delibera del Plenum del CSM del 17 dicembre 2025 e ogni altro atto rispetto alla stessa presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali relativi all'istruttoria svolta e ogni altro atto o anche solo comunicazione relativi alla procedura e ai suoi ulteriori sviluppi;
- c) - graduatoria come allo stato determinata, a base della delibera del 17 dicembre 2025 e ogni altro atto relativo alla determinazione di tale graduatoria, all'istruttoria compiuta, ivi inclusi i verbali anche non conosciuti dal ricorrente;
- d) - titoli di partecipazione, titoli di preferenza e dichiarazioni rese da tutti i candidati ammessi al tirocinio per l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, oggetto della procedura di selezione indetta con bando pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 28 dell'11 aprile 2023;
- e) ogni ulteriore atto istruttorio, verbale, scheda valutativa, prospetto comparativo o supporto documentale utilizzato dall'Amministrazione resistente e dal Consiglio Giudiziario per la formazione della graduatoria definitiva;
- f) - ogni comunicazione intercorsa tra il CSM e il Ministero della Giustizia in relazione alla procedura in oggetto;
- g) - i decreti ministeriali di nomina emanati in esecuzione della

delibera del CSM del 17 dicembre 2025, con indicazione della data di adozione e di eventuale pubblicazione;

h) - ogni atto o provvedimento relativo all'immissione in servizio dei candidati nominati, ove già intervenuta, con indicazione delle date e delle modalità di assunzione delle funzioni;

i) - ogni altro documento rilevante ai fini della decisione sul presente ricorso straordinario.

Il ricorrente ha, infatti, un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione degli atti, essendo la Delibera lesiva della propria posizione giuridica alla luce del nuovo quadro normativo derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale i cui effetti retroattivi incidono sulla procedura in epigrafe, non ancora formalmente conclusasi con l'adozione del decreto di nomina da parte del Ministro della Giustizia.

Per quanto riguarda la documentazione non ancora acquisita, si chiede che sia depositata dall'amministrazione resistente unitamente alla memoria difensiva. Ci si riserva di articolare ulteriormente con memoria i motivi già avanzati, sulla base dei documenti che saranno depositati dall'Amministrazione.

PQM

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'odierno ricorrente, rappresentato difeso e domiciliato come in epigrafe

CHIEDE

che il presente ricorso straordinario sia accolto e che, per l'effetto, voglia il Presidente del Consiglio di Stato, espresso il relativo parere:

In via cautelare:

a) - sospendere l'efficacia della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, limitatamente alla graduatoria definitiva approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli in data 15 dicembre 2025, nella parte in cui non collocano il ricorrente in posizione utile per la nomina;

b) - disporre, ove occorra, la sospensione di ogni ulteriore atto di esecuzione, ivi compresi i decreti di nomina e le immissioni in servizio dei candidati individuati sulla base della graduatoria viziata, se medio tempore adottati;

c) - accogliere l'istanza istruttoria formulata in ricorso, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito dei titoli di partecipazione e di preferenza di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria pubblicata con delibera del CSM del 17 dicembre 2025, nonché di ogni altro atto o chiarimento utile alla ricostruzione dei criteri effettivamente applicati, anche ai sensi dell'art. 46 c.p.a., con riserva della ricorrente di proporre motivi aggiunti;

NEL MERITO

a) - accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, nella parte in cui applicano il criterio del limite massimo di dieci anni di anzianità professionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo;

b) - in via consequenziale e conformativa, ricollocare la ricorrente nella graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Casoria nella prima posizione o in quella spettante in base alla sua maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati rispetto ai candidati nominati con delibera del 17 dicembre 2025 pubblicata il 13.01.2026;

c) - in via subordinata, ordinare al Consiglio Superiore della Magistratura di riformulare la graduatoria pubblicata con delibera del 17 dicembre 2025 applicando il criterio della maggiore anzianità professionale senza limiti temporali, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025;

d) - disporre ogni altra misura ritenuta idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale richiesta.

DICHIARAZIONI

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che al presente ricorso straordinario dovrà applicarsi il contributo unificato nella

misura predeterminata per un importo pari a € 325,00.

Avv. Lucio Perone